



I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA **TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER** PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COSTITUITO DA N. 3 CAMPI DA TENNIS E RELATIVA DISCIPLINA SPORTIVA E DALLA PALESTRA “*MARI*” DEL COMUNE DI RUBIERA (RE).

CIG: 7750182482

CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice

Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza

Sede legale e operativa: Corso Vallisneri, n°6/E, 42019 Scandiano (RE)

Telefono 0522 985985

Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.31, comma 14 del D. Lgs.50/2016:

Dott. Francesco Ferrari

E-mail: sua@tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it

Indirizzo principale (URL): <http://www.tresinarosecchia.it>

anche in nome e per conto della amministrazione committente di seguito indicata.

Amministrazione Committente

Comune di Rubiera – Sett. 5 - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili - Servizio Scuola e Giovani

Sede legale: Via Emilia Est, 5, 42048 Rubiera (RE)

Telefono: 0522.622211

Fax: 0522.628978

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: Dott.ssa Caterina Amorini

E- mail: scuola@comune.rubiera.re.it PEC: comune.rubiera@postecert.it

Indirizzo principale (URL): <http://www.comune.rubiera.re.it/>

1. PREMESSE

Ex art. 40 c. 2 D. Lgs. 50/2016 per l’espletamento della presente gara la Centrale di Committenza si avvale del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), disponibile all’indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e tramite il quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

U
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001653/2019 del 28/01/2019
Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Tipologia e natura di affidamento

L'affidamento in concessione del complesso sportivo di Via Stradello Mari 13/A a Rubiera (RE) è aggiudicato da una Centrale Unica di Committenza, per conto dell'Ente committente:

Comune di Rubiera – Sett. 5 - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili - Servizio Scuola e Giovani

La procedura in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 68 del 25/01/2019 del I° Settore dell'Unione Tresinaro Secchia.

Il luogo di svolgimento del servizio è Rubiera (RE), CPV oggetto principale: 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”, CIG 7750182482, pubblicazione estratto del bando di gara sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 12 del 28/01/2019.

Il presente affidamento va ricondotto nella categoria delle “concessioni di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), riconoscendosi a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Il servizio oggetto della presente procedura è finanziata con l’introito da parte del concessionario delle tariffe derivanti dall’utilizzo del complesso sportivo da parte degli utenti.

Il canone annuo da erogare al Comune Committente da parte del concessionario, su cui verrà formulata l’offerta economica, e che costituisce importo a base di gara è pari a € **13.611,94/annuo (iva esclusa)** su cui l’offerente dovrà presentare la propria offerta (importo del canone annuo) in rialzo.

La gara sarà aggiudicata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili). In particolare con riferimento alle parti I e II del Codice trovano applicazione le norme relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, con esclusione di offerte in diminuzione o alla pari rispetto all’importo del canone annuo posto a base di gara.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, l'Ente si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

- il Bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara;
- Allegato 1_Domanda di partecipazione;

- Allegato 2_DGUE (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata) - da compilare sul Sater;
- Allegato 3_dichiarazioni integrative DGUE concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata);
- Allegato 4_DGUE (ausiliaria) - da compilare sul Sater;
- Allegato 5_dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria;
- Allegato 6_Modello F23 per il pagamento del bollo.

Elaborati tecnici così composti:

- Capitolato Speciale;
- (allegato al Capitolato Speciale) Relazione tecnica descrittiva impianto palestra Mari e campi da tennis;
- Planimetria dei campi tennis/palestra Mari;
- Tariffe di utilizzo palestra Mari e campi tennis;
- Inventario dei beni mobili dei campi tennis e palestra Mari;
- Calendario definitivo di assegnazione d'uso della palestra Mari per la stagione sportiva 2018/2019. Per quanto riguarda i campi da tennis non è previsto un calendario di assegnazione degli spazi, in quanto l'utilizzo degli stessi viene stabilito dal concessionario.

La documentazione di gara come sopra elencata è disponibile con accesso libero, diretto e completo sul **sito Intercenter-er** al seguente indirizzo:

<https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimpres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> “sezione bandi e avvisi altri Enti”, nonché sul **sito della Stazione unica appaltante/Centrale Unica di Committenza**: <http://www.tresinarosecchia.it> “Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

4. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le ore 12.00 del 25/02/2019. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione “bandi e avvisi altri Enti” dedicata alla presente procedura. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.

4.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 4.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

La concessione identificato con numero CIG 7750182482 ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del complesso sportivo ubicato in Via Stradello Mari 13/A a Rubiera (RE) e composto da:

- n. 2 campi da tennis scoperti, n. 1 campo da tennis coperto, un ufficio e relativo complesso spogliatoi.

- Palestra Mari e relativo complesso spogliatoi.

secondo la planimetria depositata presso gli uffici del Comune di Rubiera (Sett. 5 - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili - Servizio Scuola e Giovani) e allegata al presente disciplinare.

Tutti i suddetti spazi sono affidati al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite nella documentazione di gara.

La concessione è costituito da unico Lotto e ai sensi dell'art. 51 del Codice non è stato suddiviso per Lotti funzionali, prevedendosi l'affidamento dell'intero complesso sportivo che costituisce un unico impianto.

Le prestazioni che formano oggetto della concessione, termini, modalità e le altre condizioni contrattuali sono definite e specificate nel "*Capitolato Speciale*" a cui si rinvia integralmente.

Lo stato di conservazione del complesso sportivo è puntualmente descritto nel documento "*Relazione Tecnica descrittiva Impianto Palestra Mari e campi da tennis*".

6. DURATA DEL CONTRATTO OPZIONI DI RINNOVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

6.1 DURATA DEL CONTRATTO ED EVENTUALMENTE RINNOVO

La durata del contratto è di anni 5 (cinque), periodo 01/07/2019 – 30/06/2024.

Il Comune Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di 2 (due) anni (dal 01/07/2024 al 30/06/2026).

6.2 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

Come stabilito ai sensi dell'art 167 del Codice, il valore annuo della concessione stimato dal Comune Committente in € **61.800,00 annui** (iva esclusa), è stato quantificato tenendo conto dello storico delle entrate derivanti dall'utilizzo della palestra Mari e dei campi da tennis, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Valore complessivo della concessione per la durata iniziale di anni 5 è pari a € 309.000,00 (iva esclusa)

Valore complessivo stimato della concessione, tenendo conto anche dell'opzione per eventuale prolungamento (5 anni iniziali più eventuale rinnovo di 2 anni: dunque dal 01/07/2019 al 30/06/2026) è di € **432.600,00** (iva esclusa).

A fronte di ciò il canone annuo da erogare al Comune Committente da parte del concessionario, su cui verrà formulata l'offerta economica, e che costituisce importo a base di gara è pari a € **13.611,94/annuo (iva esclusa)** su cui l'offerente dovrà presentare la propria offerta (importo) in rialzo.

Il canone concessorio per la durata iniziale di anni 5 è pari a € 68.059,70 iva esclusa (salvo l'importo del canone in rialzo sul prezzo posto a base di gara)

Il canone concessorio tenendo conto anche dell'opzione per eventuale prolungamento (5 anni iniziali più eventuale rinnovo di 2 anni: dunque dal 01/07/2019 al 30/06/2026) è di € **95.283,58** iva esclusa (salvo l'importo del canone in rialzo sul prezzo posto a base di gara)

Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).

Con riferimento alla Piattaforma Sater si precisa che a sistema è stato inserito come “valore a base d'asta” l'importo del canone annuale a carico del Concessionario pari ad euro 13.611,94 (iva esclusa) come sopra indicato, su cui l'offerente dovrà presentare la propria offerta (importo del canone annuo) in rialzo.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **e vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 Requisiti d'idoneità

- a) **Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura)** o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, oppure negli appositi albi delle cooperative sociali o nei registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale

- b) fatturato annuo non inferiore a € 60.000,00 iva esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili,
- c) fatturato annuo non inferiore a € 50.000,00 iva esclusa per servizi analoghi a quello oggetto della gara riferito a ciascuno degli ultimi tre anni (2018/2017/2016);
- d) essere in possesso di almeno una **referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario** o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la presentazione delle offerte, dalla quale risulti che l'impresa ha

sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria. Detto requisito non potrà essere oggetto di avalimento né autocertificabile.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

b) La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) di aver prestato per servizi analoghi a quello oggetto della gara per un importo annuo non inferiore a € 50.000,00 (Iva esclusa) riferito a ciascuno degli ultimi tre anni 2018/2017/2016 con indicazione dell'oggetto del contratto, del Committente, della denominazione dell'impianto, della natura dell'impianto, della proprietà dell'impianto, della localizzazione, del periodo e il relativo importo (iva esclusa).

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto agli ultimi tre anni (2018/2017/2016) come sopra richiesto, dovrà essere indicata la quota parte riconducibile agli ultimi tre anni (2018/2017/2016) come sopra richiesto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei servizi.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con indicazione dell'oggetto del contratto, del Committente, della denominazione dell'impianto, della natura dell'impianto, della proprietà dell'impianto, della localizzazione, del periodo e il relativo importo (iva esclusa).

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante esibizione dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato con indicazione dell'oggetto del contratto, del Committente, della denominazione dell'impianto, della natura dell'impianto, della proprietà dell'impianto, della localizzazione, del periodo e il relativo importo (iva esclusa).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato specifico per la partecipazione devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità tecnica professionale mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le attestazioni sopra indicate è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, l'elenco dei servizi prestati analoghi a quello oggetto della gara riferito a ciascuno degli ultimi tre anni 2018/2017/2016 con indicazione dell'oggetto del contratto, del Committente, della denominazione dell'impianto, della natura dell'impianto, della proprietà dell'impianto, della localizzazione, del periodo e il relativo importo (iva esclusa).

L'attestazione del possesso dei requisiti indicati può essere resa mediante la compilazione della dichiarazione integrativa al DGUE.

d) dichiarazione (non autocertificabile) di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, oppure negli appositi albi delle cooperative sociali o nei registri delle associazioni e società sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva di cui al **punto 9.1 lett a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di raggruppamento di imprese:

- fermo restando che il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, il requisito di cui al precedente punto **9.2 lett. b)** relativo al fatturato globale deve essere posseduto in misura minima del 60% dalla mandataria.
- fermo restando che il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, il requisito di cui al precedente punto **9.2 lett. c)** relativo all'esecuzione di servizi analoghi, deve essere posseduto mediante la sommatoria di ciascun soggetto raggruppato.
- il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al punto **9.2 lett. d)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate o consorziate /consorzianti o GEIE.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice ciascuno dei soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve qualificarsi per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

9.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro-

fessionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione per le referenze bancarie che non possono essere oggetto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal presente disciplinare.

11 SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 175, comma 1, lettera d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il Concessionario indica al Concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della partecipazione alla gara. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per la natura del contratto, non è applicabile l'art. 174 punto 7) del Codice.

Non è ammessa la subconcessione.

12 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria, in favore dell'Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore economico complessivo stimato della concessione per la durata iniziale di anni 5 del contratto (€ 309.000,00) secondo quanto chiarito anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 848 del 03/08/2016 e pertanto pari ad **€ 6.180,00** (*riducibile secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice*)

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere della Centrale Unica di Committenza - Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est Spa - IBAN IT22X0359901800000000139451 dell'Unione Tresinaro Secchia avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria Procedura aperta Impianto sportivo Mari"
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta in formato elettronico, allegata sul SATER in una delle seguenti forme:**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su-richiamato Decreto;

- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la

conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22 comma 2 del citato d Lgs 82/2005.

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO: OBBLIGATORIO.

UNIONE TRESINARO SECCHIA

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - C.F./P.I. 02337870352

Tel +39.0522.985985

www.tresinarosecchia.it

e-mail: sua@tresinarosecchia.it

PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it



Il sopralluogo sull'impianto sportivo oggetto della concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi presso l'impianto sportivo situato in Via Stradello Mari 13/A a Rubiera.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato, **a partire dal giorno 04/02/2019, nel giorno e orario che verrà indicato in sede di prenotazione.**

L'ultimo giorno utile per poter effettuare i sopralluoghi è il giorno 28/02/2019.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata un'apposita attestazione di avvenuto sopralluogo (indispensabile ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara), dal Responsabile del procedimento del Comune committente, dott.ssa Caterina Amorini, concordando la data di effettivo sopralluogo esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0522/622292, oppure via mail al seguente indirizzo: scuola@comune.rubiera.re.it, a partire dal giorno 01/02/2019 ed entro e non oltre il giorno 25/02/2019.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da dipendente in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Si precisa che il soggetto preposto dall'operatore economico per il sopralluogo può essere:

- **il titolare o legale rappresentante** dell'impresa, il **direttore tecnico** dell'impresa come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro/attestazione SOA; in tal caso i soggetti sopra indicati devono presentarsi all'atto dell'incontro con gli incaricati dell'Ente, con un valido documento d'identità ed idonea documentazione (C.C.I.A.A. o SOA);
- **un dipendente** dell'impresa; in tal caso il soggetto indicato deve presentarsi all'atto dell'incontro con gli incaricati dell'Ente, munito di delega rilasciata da parte di uno dei sopra citati soggetti, redatta in carta semplice, con allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto delegante e copia della pagina del LIBRO MATRICOLA, riportante il nome del dipendente, ovvero altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
- **un delegato** in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale), come da parere precontenzioso dell'ANAC, ove si legge "Nella somministrazione di lavoro, benchè il contratto di lavoro sia stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, quest'ultimo è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa ed il rapporto di lavoro è caratterizzato dall'assenza di autonomia operativa e dalla sussistenza di un vincolo di subordinazione del tutto equiparabile a quello che caratterizza il rapporto di lavoro del dipendente assunto direttamente dall'azienda".
- **il procuratore speciale**; in tal caso il soggetto indicato deve presentarsi, all'atto dell'incontro con gli incaricati dell'Ente, munito di procura notarile dalla quale si evinca la nomina a procuratore speciale e dalla quale emerga la capacità del procuratore di poter rappresentare l'impresa (anche limitatamente alla singola gara), con poteri analoghi al legale rappresentante (es. presentazione offerta, stipula contratto...).

Non sarà ammesso il procuratore speciale con poteri limitati al solo sopralluogo e attività similari per la partecipazione alla procedura di gara.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un dipendente di questi, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un dipendente di questi, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - CIG 7750182482

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo di € 35,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara. (Tale importo è stato calcolato sul valore complessivo stimato della concessione ai sensi dell'art 167 del codice, tenendo conto anche dell'opzione per eventuale prolungamento del contratto).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica/ economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del->

sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06/03/2019

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso con la partecipazione alla gara il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, i suoi allegati integrativi, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://inter-center.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e degli altri allegati, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. è facoltà della Centrale di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliare e consorziate esecutrici), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

17.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione firmata digitalmente in competente bollo (€ 16,00) da versare mediante F23 Allegato 6 al presente disciplinare, redatta secondo il modello “**Allegato 1 – Domanda di Partecipazione**” allegato al presente disciplinare di gara, che contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni ivi previste a cui si rimanda integralmente, sottoscritte con firma digitale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

17.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (contenuta nell' Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (contenuta nell' Allegato 5_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico – Ausiliaria);
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente disciplinare (sez A-B-C-D)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “X”.

Parte VI – Dichiarazioni finali



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.3.1 Dichiarazioni Integrative al DGUE (concorrente)

Ciascun concorrente, nonché ogni altro soggetto tenuto a presentare il DGUE, quindi anche eventuale ausiliaria, consorziate esecutrici, rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, utilizzando a tale fine l'Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente.

Per le modalità di presentazione dell'Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente, si faccia riferimento alle modalità di presentazione del DGUE di cui al punto 17.2.

Per le dichiarazioni integrative si rinvia integralmente all' Allegato 3_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente, come ivi riportate.

17.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE (Allegato 2), all'Allegato 1_Domanda di partecipazione, all'Allegato 3_Dichiarazioni Integrative DGUE concorrente e agli eventuali allegati inerenti avvalimento, allega sul SATER i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione (non autocertificabile) di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, di cui al punto **9.2 lett. d)**.
- 2) **Copia scannerizzata del PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

- 3) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- 4) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 5) Copia scannerizzata **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;
- 6) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Comune committente;

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice

- 7) La documentazione richiesta dal paragrafo 17.2 del presente disciplinare;
- 8) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato 6–Modello F23;
- 9) Eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 17.1 (ultima alinea).

17.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizio/fornitura ovvero la percentuale , in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di servizio/fornitura ovvero la percentuale , in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai concorrenti consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti occorrerà allegare sul SATER:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti di servizio/fornitura ovvero la percentuale, in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi, le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi, le parti di servizio/fornitura ovvero la percentuale , in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo occorrerà allegare sul SATER:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di servizio/fornitura ovvero la percentuale , in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 17.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati **alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.**



18 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

1. **Progetto di gestione** strutturato in paragrafi ordinati secondo la successione dei criteri di valutazione qualitativa di cui al successivo punto **21.1**. Ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

Il concorrente dovrà presentare il **Progetto di gestione** mediante un elaborato scritto, suddiviso in paragrafi uno per ciascun criterio di valutazione qualitativa di cui al successivo punto **21.1**, redatto in:

- massimo di 10 facciate, formato A4, carattere Times New Roman 12pt, interlinea 1,5, margine dx e sx 2 cm alto e basso 2 cm.

Si precisa che:

– la copertina esterna del progetto, eventuali copertine interne, nonché il sommario/indice ed eventuali tipologie di rappresentazione grafica/fotografica **non** verranno considerati nel computo massimo delle 10 delle facciate formato A4 come sopra indicate;

– il numero massimo di 10 facciate formato A4 come sopra indicate è da intendersi come **tassativo**: i progetti che presenteranno un numero di facciate superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutati esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; le maggiori facciate non saranno prese in considerazione.

La mancata descrizione di uno o più criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti (zero punti) per lo specifico elemento ponderale.

Eventuali proposte migliorative devono avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in Capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune Committente.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” CON ALLEGATO IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

La busta “Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>

L' “Offerta economica” contiene i seguenti documenti e relativi elementi, **a pena di esclusione**:

1) Offerta economica (utilizzare il modello di offerta economica predisposto dal sistema SATER):

- a) l'indicazione dell'importo del canone annuo offerto che deve essere superiore (in rialzo) al canone annuo posto a base di gara;
- b) La **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (a sistema SATER nel campo “oneri aziendali”);
- c) La **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (a sistema SATER nel campo “costi della manodopera”);

2) Allegato Piano economico finanziario

- Piano Economico Finanziario firmato digitalmente da cui risulti l'equilibrio economico e finanziario della gestione per la durata iniziale della concessione di anni 5 (periodo 01/07/2019-30/06/2024) in base alle prestazioni richieste dal Capitolato e in base al progetto di servizio e all'offerta economica presentati.

Detto Piano Economico Finanziario non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma sarà utilizzato per valutare la coerenza, la congruità e la sostenibilità economica dell'offerta.

L'offerta economica (compreso il Piano economico finanziario) deve essere sottoscritto con firma digitale:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

L'offerta economica (compreso il Piano economico finanziario), **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 17.1.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, importi di offerta pari o inferiore rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara pari a € 13.611,94 (tredicimilaseicentoundici/94).

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

COMPONENTE	PUNTI MAX
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

Si precisa che:

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

21 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Verranno attribuiti “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica

QUALITA' DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO : fino a 80 punti da attribuirsi sulla base di:

	CRITERI	Punteggio parziale max	Punteggio totale max
1	QUALITA' DEL SOGGETTO		30
1.1	<p>Organigramma della struttura societaria e gestionale</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere i seguenti elementi:</p> <p>1.1.1. - struttura organizzativa: descrizione dell'organizzazione dell'operatore, ruoli e relative competenze;</p> <p>1.1.2 - qualificazione professionale ed esperienziale degli istruttori e degli operatori che saranno utilizzati per l'attività sportiva del tennis;</p> <p>1.1.3 - caratteristiche esperienziali dei custodi /guardiani / addetti, che si intende utilizzare per la custodia, la guardiania e la manutenzione ordinaria dell'impianto.</p>	10	
1.2	<p>Esperienza gestionale in <u>impianti sportivi similari</u>: indicare tipologia di impianti e forme gestionali e relativo periodo, oltre a quelli già richiesti per il triennio 2018/2017/2016 tra i requisiti di partecipazione, punto 9.2 lett c) del presente disciplinare per essere ammessi alla gara.</p> <p>Con riferimento al triennio 2018/2017/2016, il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha svolto l'attività di gestione di impianti sportivi per il periodo più lungo.</p>	10	
1.3	<p>Esperienza gestionale nell'ambito dell'attività del <u>tennis</u>: indicare gli impianti gestiti, le forme gestionali e relativo periodo, oltre a quelli già richiesti per il triennio 2018/2017/2016 tra i requisiti di partecipazione, punto 9.2</p>	10	

	<p>lett c) del presente disciplinare.</p> <p>Con riferimento al triennio 2018/2017/2016, il punteggio più elevato sarà attribuito al concorrente che ha condotto l'attività del tennis per il periodo più lungo.</p>		
2	QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE		25
2.1	<p>Gestione operativa del complesso sportivo attraverso gli standard gestionali.</p> <p><u>Per i campi da tennis:</u> descrivere il modello gestionale (tariffe) ed organizzativo (aperture) per corrispondere le esigenze della comunità. Il concorrente dovrà descrivere le modalità che intende adottare per ottimizzare l'utilizzo dei campi tennis.</p> <p>Dovrà evidenziare la tipologia di utenza che intende “intercettare”, le relative modalità di attrazione, gli orari di apertura e ulteriori prassi che intende adottare per ottimizzare al massimo l'uso dell'impianto, sfruttandone le relative potenzialità da parte di ogni tipo di utenza, singola, aggregata o associata, compatibilmente alle caratteristiche degli impianti sportivi.</p> <p><u>Per la palestra Mari:</u> descrivere la presenza quantitativa e qualitativa della custodia e i collegamenti/rapporti con l'Ufficio Sport, in aggiunta a quanto già richiesto nel capitolato speciale d'appalto.</p>		25
3	MIGLIORIE GESTIONALI		25
3.1	<p>Migliorie relative all'ambito tecnico manutentivo per migliorare la funzionalità ed efficienza dell'impianto nel suo complesso (palestra Mari e campi tennis), in aggiunta a quelle già richieste nel capitolato speciale d'appalto.</p>	15	

U
 UNIONE TRESINARO SECCHIA
 Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0001653/2019 del 28/01/2019
 Firmatario: FRANCESCO FERRARI

	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che presenta le proposte tecnico-manutentive più complete, corrette e funzionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con riferimento ad ogni attività prevista (manutenzione, custodia, guardiania e funzionamento degli impianti tecnologici).</p>		
3.2	<p>Migliorie relative all'ambito organizzativo tenendo conto delle attività che verranno proposte nell'ambito gestionale per promuovere l'attività del tennis e il massimo utilizzo della <u>palestra Mari</u>.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le</p> <p>1) eventuali attività e/o pratiche sportive complementari che intende proporre oltre agli utilizzi assegnati dall'ente per la <u>palestra Mari</u> o decisi dal concessionario per i campi tennis;</p> <p>2) favorire progettualità a favore di categorie deboli di possibili utilizzatori;</p> <p>3) proporre iniziative in collaborazione con altre associazioni sportive e non del territorio.</p>	10	
TOTALE GENERALE			80

SOGLIA MINIMA

Ai sensi dell'art. 95 , comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50 punti** sugli 80 disponibili per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Per la valutazione di questo punteggio non si utilizzeranno i punteggi riparametrati.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI/PESI.

Per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

U
 UNIONE TRESINARO SECCHIA
 Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0001653/2019 del 28/01/2019
 Firmatario: FRANCESCO FERRARI

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

Σn = sommatoria

W_i = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$V(a)_i$ = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

Si precisa che per rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono previsti i seguenti giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come di seguito determinato:

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente - completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (aggiornate al D.Lgs. 56 del 2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 02 Maggio 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018), per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. "riparametrazione" (il punteggio assegnato ai criteri e loro somme e ai subcriteri e loro somme, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento).

Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progetti -offerta tecnica che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno come sopra stabilito 50 punti per il punteggio tecnico complessivo.

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica dovrà essere formulata prevedendo l'importo del canone annuo superiore all'importo del canone annuo di concessione, posto a base di gara, di € **13.611,94** (iva esclusa).

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

Alla ditta che avrà presentato l'importo del canone annuo più alto verrà attribuito il massimo del punteggio; alle altre ditte il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

$$P = P_{\max} * (V_{\text{Off}}/V_{\text{Max}})$$

Dove:

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile (20 punti);

V_{Off} = corrisponde all'importo del canone annuo offerto

V_{Max} = corrisponde all'importo del canone annuo più alto

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 11/03/2019 ore 10:00. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SATER nella sezione dedicata alla presente procedura e sul sito della Centrale di Committenza, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Centrale procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER. e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

Successivamente la Centrale procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto “16”;

- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

La Centrale nelle sedute pubbliche diverse da quelle di competenza della Commissione giudicatrice, opera mediante il Seggio di gara costituito dal Responsabile del procedimento della Centrale o suo sostituto, da due testimoni e dal Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Centrale, sul proprio profilo di committente, nella pagina informativa Sez Amministrazione Trasparente "*Bandi di gara e contratti*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Centrale procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla Centrale che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al recedente punto 21.1

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto dell'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche sul sistema SATER e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione alla Centrale che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Centrale che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP per conto del quale viene espletata la gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, per il tramite della Centrale di Committenza, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26.

26 AGGIUDICAZIONI E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Centrale tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In qualsiasi momento della procedura, l'Amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione.

In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di Imprese dovrà essere costituito con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la stipula del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare la procedura.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda da CONSIP o dal Centro Aggregatore Regionale preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice

La Stazione appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art.92 comma 3 del d. lgs. 159/2011.

L'Amministrazione Committente si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice nelle more della sottoscrizione del contratto. Si chiederà all'appaltatore di dar corso all'Appalto nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Amministrazione Committente. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Servizio committente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di mancata applicazione della clausola di stand still previsti dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato con una delle modalità indicate dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione dell'estratto del Bando e dell'Esito sui risultati della procedura, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L'importo delle stesse ammonta presuntivamente ad € **887,38 Iva compresa** (Bando ed Esito) che verrà rimborsato da parte dell'aggiudicatario.

La Centrale Unica di Committenza comunicherà all'aggiudicatario nella comunicazione di aggiudicazione l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti del Contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 ("GDPR" General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, esclusivamente nell'ambito della presente gara regolata dal presente disciplinare.

Normativa applicabile: per quanto non previsto nel bando e negli altri documenti di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Il Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Francesco Ferrari

(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs n. 82/2005)